



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA GIUNTALE AVENTE AD OGGETTO LA “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE UNICA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARUAP)”

Premesse

Il presente progetto di legge regionale è stato elaborato dal Dipartimento competente in materia di attività produttive allo scopo di attivare il processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali con l’istituzione della nuova azienda ARUAP (Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive) che succede e amplia le funzioni dell’attuale ARAP (Azienda Regionale delle Aree Produttive) e porti finalmente a compimento la fusione ex artt. 2501 ss. c.c. tra ARAP ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti (CSI).

In virtù della Legge Regionale L.R. 29 luglio 2011, n. 23, avente ad oggetto il “*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*” ha istituito l’Azienda Regionale delle Aree Produttive (Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP) è stata costituita in data 3 aprile 2014, tramite atto di fusione (Rep. N. 172515, raccolta n. 43684) dei preesistenti Consorzi di Sviluppo Industriale a far data dall’8 aprile 2014, senza soluzione di continuità con i predetti Consorzi.

Tuttavia, in fase di prima attuazione della Legge Regionale L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti (di seguito, denominato CSI) non è potuto confluire nell’ARAP a causa della sua ingente massa debitoria. Infatti, siffatta situazione debitoria, ha imposto alla Giunta Regionale l’avvio di una procedura liquidatoria con la nomina di tre specifici Commissari.

Tale massa debitoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara – Chieti (CSI), prende le mosse dalla nota ed annosa vicenda dell’esproprio per pubblica utilità in favore del Consorzio di aree site nel Comune di S. Giovanni Teatino da destinare alla costruzione di infrastrutture viarie di collegamento autostradale denominata “Asse Attrezzato Chieti-Pescara” – “R.A.12 Raccordo autostradale Chieti-Pescara”.

Alcuni proprietari, tuttavia, non accettarono *illo tempore* l’indennità offerta e determinata in base all’art. 13, Legge n. 2892/1885 e dell’art. 1, Legge n. 904/1965, contestando l’inadeguatezza della stessa e, quindi, richiedendo una rideterminazione dell’indennità di esproprio; ciò comportava l’avvio di alcuni giudizi di opposizione alla stima conclusisi dopo oltre venti anni con sentenze che riconoscevano agli aventi diritto un prezzo di esproprio a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara – Chieti (CSI).

Soltanto di recente si è arrivata alla definitiva conclusione dell’annosa vicenda in virtù dell’art. 1, comma 513, Legge n. 197/2022 che ha disposto l’autorizzazione della spesa di € 14.000.000 a carico del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all’acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società



ANAS Spa, delle predette infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della Regione Abruzzo.

In esecuzione di siffatto precetto normativo di rango nazionale, si è addivenuti alla stipulazione di apposita Convenzione tra Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - Regione Abruzzo - Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara per l'attuazione delle disposizioni contemplate dall'art. 1, comma 513, Legge 29 dicembre 2022 n. 197. Piano di ripartizione delle somme stanziare in attuazione dell'art. 1, comma 513, Legge n.197/2022, deliberato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara (CSI) ed approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 30 agosto 2023.

In ultimo, si è avviata, in data 20 giugno 2024, la procedura di liquidazione dei creditori sopra meglio indicati, in virtù della citata disposizione normativa di rango nazionale.

Il pagamento dei predetti debiti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) consente a quest'ultimo di acquisire una esposizione debitoria notevolmente ridotta nella misura di € 17.640.283,18.

Tale massa debitoria residua del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) può subire un'ulteriore e significativa contrazione della residua massa debitoria - già così notevolmente ridotta - per ulteriori circa € 5.000.000, attraverso un'attività che necessita di una figura commissariale liquidatoria *ad hoc* munita poteri differenti rispetto a quelli conferiti agli attuali commissari liquidatori (dalle direttive impartite con Delibera n. 627 del 19 novembre 2011 che ha attribuito al Collegio liquidatorio esclusivamente l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza dell'Ente).

Tanto premesso, si evidenzia che, operando in tal senso, è finalmente possibile rendere il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) passibile di unione, completando così il processo di fusione con tutti gli altri Consorzi Industriali già assorbiti dall'ARAP a seguito della Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23.

Inoltre, sussiste la necessità di adeguare competenze ed interventi dell'ARAP alle mutate esigenze di sviluppo economico, richieste dal mercato e dall'evoluzione normativa in campo di transizione ecologica e digitale, rafforzando, al contempo, l'esigenza di maggiore competitività ed innovazione delle aree industriali abruzzesi a servizio delle imprese che operano ed investono sul territorio regionale.

Infatti, lo scenario economico, profondamente mutato, impone una riorganizzazione dell'intero sistema di supporto e crescita dei distretti industriali d'Abruzzo, tale da imporre un nuovo pronunciamento del legislatore regionale che, superando l'attuale Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, non più coerente rispetto al mutato quadro normativo ed economico, sia capace di creare un apposito ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo e deputato a:

- rafforzare l'attrattività e la competitività delle proprie attività produttive;
- creare un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale;
- attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale;
- svolgere le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);



- operare anche in altre aree destinate ad attività produttive site sul territorio regionale, previo accordo con i Comuni interessati;
- supportare il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.

La fusione *ope legis* dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) deve essere anche l'occasione per razionalizzare i sistemi di gestione e controllo della spesa, anche alla luce della situazione di sofferenza del bilancio attuale dell'ARAP connotato da debiti strutturali, anche di natura erariale.

Tenuto conto, altresì, che l'attenzione ai debiti strutturali delle società partecipate e degli enti pubblici economici vigilati è stato richiamata anche dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, la quale, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l'Esercizio Finanziario 2022 nel corso dell'udienza del 20 luglio 2023, ha testualmente ricordato che: "In merito, si richiama in materia la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020) e, da ultimo, per quanto di interesse, la recente sentenza n. 110/2023 Corte Cost., in cui la Consulta declina il principio del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP, quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in riferimento alle procedure di liquidazione delle società partecipate, rammentando che "il disposto dell'art. 2325, primo comma, cod. civ., a tenore del quale «[n]elle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio», vale altresì nella fase di liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2495, terzo comma, cod. civ.".

A ciò si aggiunga, relativamente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI), la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l'Esercizio Finanziario 2022 nel corso della già citata udienza del 20 luglio 2023, ha ribadito che, il protrarsi dal 2011 di uno stato di liquidazione, a più riprese definito dal Collegio dei liquidatori come insostenibile, costituisce ex se, alla luce dei principi ordinamentali di riferimento, una grave criticità e un indice del mancato esercizio dei poteri di indirizzo e controllo regionali. Tale assunto assume maggior rilievo, secondo la Corte dei Conti, alla luce del predetto intervento legislativo disposto, come detto, dall'art. 1, comma 513, Legge n. 197/2022, la cui attivazione ha consentito di ridurre, in parte, l'esposizione debitoria del Consorzio dovuta al contenzioso pendente con gli espropriati e risalente alla costruzione dell'"Asse Attrezzato Chieti-Pescara – R.A.12 Raccordo autostradale Chieti-Pescara";

La fusione tra l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) è funzionale alla realizzazione di un servizio di interesse pubblico tale da assicurare, date le circostanze del caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, una gestione unitaria e diretta maggiormente efficiente, rispetto alle attuali singole gestioni dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);

Il progetto di legge si compone di 4 titoli:

- Titolo I *Norme di carattere generale*
- Titolo II *Gli organi*
- Titolo III *Norme di funzionamento*



- Titolo IV *Norme transitorie*

L'art. 1 istituisce l'ARUAP (Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive) tramite la fusione dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nel rispetto delle modalità operative previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

L'ARUAP è un ente pubblico economico vigilato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo che svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI).

L'art. 2 disciplina le funzioni dell'ARUAP che cura e gestisce le aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione Abruzzo, già di competenza dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI), attraverso l'elencazione delle attività ad essa facenti capo.

L'art. 3 prevede gli organi dell'ARUAP, Assemblea Generale, CdA, il Presidente del CdA, il Revisore legale.

L'art. 4 disciplina il Consiglio di Amministrazione rinviando allo Statuto il numero dei componenti e i compiti, ferma restando la normativa applicabile alle nomine di cui al D. Lgs. 29/2013 e ss.mm.ii.

L'art. 5 regola la figura del Presidente del CdA che ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'art. 6 prevede il Direttore dell'ARUAP, nominato dal CdA previa selezione pubblica, con compiti di gestione prettamente amministrativo-contabili.

L'art. 7 chiude il Titolo II sugli Organi con la disciplina del Revisore legale dell'ARUAP.

L'art. 8 elenca le funzioni di indirizzo e di vigilanza e controllo della Regione Abruzzo nei confronti di ARUAP. In particolare, sono soggetti ad approvazione di Giunta Lo Statuto e le Linee guida per la redazione del Piano Industriale Triennale.

L'art. 9 disciplina i Piani Regolatori delle aree e delle zone di sviluppo industriale, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, e in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigenti in materia.

L'art. 10 è dedicato all'insediamento delle imprese con un rinvio ad apposito Regolamento dell'ARUAP ad oggetto la cessione in proprietà o in uso di terreni e immobili. Viene previsto espressamente un canone per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti, oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate, che ARUAP può riscuotere anche in maniera coattiva ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104.



L'art. 11 assegna al Regolamento di cui all'art. 10 le modalità di Riacquisizione delle aree assegnate a seguito di inattività o di mancata realizzazione ad opera dell'azienda assegnataria.

L'art. 12 apre il Titolo IV in cui sono contenute le norme transitorie. In particolare si prevedono, nelle more del processo di fusione, le figure del Commissario Straordinario dell'ARAP e di un Commissario straordinario per la chiusura della procedura di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara. Entrambi devono porre in essere gli adempimenti amministrativi e contabili per l'avvio dell'ARUAP.

L'art. 13 detta le Norme procedurali per l'avvio dell'ARUAP demandando alla Giunta regionale l'approvazione di un Disciplinare avente ad oggetto le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione dell'ARUAP medesima.

Fermo restando che i Commissari straordinari dovranno garantire, anche, la gestione ordinaria di entrambi gli enti.

L'art. 14 è la Norma finanziaria, il progetto di legge trova copertura nel capitolo 281603, art. 1 del bilancio regionale 2024/2026.

L'art. 15 chiude il PDLR con la norma riservata alle abrogazioni e all'entrata in vigore.